

Publicato il 26/06/2023

N. 03812/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04333/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4333 del 2022, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS- in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Rosa Iovino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, Istituto Comprensivo” -OMISSIS-” di Napoli, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domiciliato in Napoli, alla via Diaz n. 11;

Csa di Napoli, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- a) della nota prot.-OMISSIS- con cui il Dirigente dichiara che il minore -OMISSIS-, nato a Napoli il -OMISSIS-, è seguito dall'insegnante di sostegno per n. 18,00 ore settimanali;
- b) del P.E.I. o del P.E.I provvisorio, ove presente, relativo all'A.S. 2022/23 nella parte in cui non assegna al minore -OMISSIS-il numero massimo di ore di sostegno scolastico nonché ove e per quanto possa occorrere del medesimo PEI o Pei provvisorio A.S. 2022/23 ove presente nella parte in cui non assegna al minore il numero massimo di ore di sostegno;
- c) dei provvedimenti (di cui non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell'Istruzione e il Centro Servizi Amministrativi di Napoli hanno determinato l'organico di fatto dei posti di sostegno per l'anno scolastico 2022/23, assegnando all'Istituto Scolastico frequentato dal minore un numero di insegnanti di sostegno inferiore a quelli necessari in relazione ai minori con disabilità gravi presenti nell'istituto;
- d) nonché di ogni altro atto, ancorché interno o non noto, comunque connesso, presupposto e consequenziale lesivo degli interessi del minore, ivi comprese eventuali determinazioni degli organi scolastici.

Nonché per la declaratoria

del diritto del minore -OMISSIS-di usufruire di un insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza scolastica per l'anno 2022/23 e per gli anni futuri ovvero, in subordine, per un orario adeguato alle patologie da cui è affetto;

Dell'obbligo, in capo alle amministrazioni intime, di dare corretta esecuzione al P.E.I. (piano educativo individuale) in favore del minore -OMISSIS-e, pertanto, assegnare al minore stesso il numero massimo di

ore di sostegno

E per la condanna delle Amministrazioni intimata al risarcimento del danno derivante dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli e dell'Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2023 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premesso che:

- i ricorrenti, allegata la situazione di handicap ex art. 3 comma 3 104/1922 del proprio figlio minore (all. 3), si dolgono della intervenuta assegnazione, per l' a.s. 2022/2023, al suddetto minore, del sostegno scolastico per un monte ore (18) ritenuto insufficiente rispetto alla copertura dell'intero orario di frequenza scolastica e/o comunque inadeguato alla luce della patologia sofferta;
- chiedono, quindi, condannarsi l'Amministrazione scolastica intimata alla assegnazione, in favore del figliolo, per l'anno scolastico in corso e per gli anni futuri, di un insegnante di sostegno a copertura dell'intero orario di frequenza scolastica;
- istano infine, per la condanna della Amministrazione al risarcimento dei danni patiti dalla figliola a causa della assegnazione di un numero

inadeguato di ore di sostegno.

Rilevato che, con ordinanza -OMISSIS-, questo Tribunale, ritenendo il ricorso provvisto del prescritto fumus boni juris, così come ribadito dalla cospicua giurisprudenza di questo Tribunale in tema di minori che necessitano del sostegno per la patologia da cui sono affetti (cfr., di recente, TAR Campania Napoli, sez. IV, 28 febbraio 2022, n. 1356), ordinava all'Amministrazione Scolastica resistente di assegnare al minore l'insegnante di sostegno secondo l'orario scolastico in cui è impegnato, previa adozione del PEI per l'a.s. 2022/2023;

Rilevato, altresì, che, con dichiarazione resa in udienza, i ricorrenti hanno confermato l'avvenuta esecuzione della suindicata misura cautelare, insistendo per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni e che nulla hanno controdedotto, in merito, le Amministrazioni resistenti;

Ritenuto che l'integrale soddisfazione della pretesa azionata in giudizio, per effetto della tempestiva ottemperanza dell'ordinanza cautelare di questo Tribunale, consente a questo Tribunale di dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere;

Ritenuto, invece, quanto alla domanda risarcitoria, che la stessa vada respinta siccome formulata in modo generico, per essersi limitata parte ricorrente a lamentare gli effetti negativi che la, seppur temporanea, diminuzione delle ore di sostegno subita avrebbe provocato sulla personalità del minore, senza null'altro comprovare in via istruttoria;

Ritenuto, infine, che le spese di lite vanno poste a carico delle Amministrazioni resistenti, in applicazione della c.d. soccombenza virtuale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Respinge la domanda di risarcimento dei danni, avanzata dai ricorrenti.

Condanna le Amministrazioni intimete, in solido, alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 1500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura di quanto versato, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente

Ida Raiola, Consigliere

Rita Luce, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Rita Luce

IL PRESIDENTE

Paolo Severini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.